

STUDIO  
**ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI**  
*Dottori Commercialisti Associati*

**ASSOCIATI:**

**GIOVANNI ALBERTI**

*Professore Ordinario di Economia  
Aziendale in quiescenza  
dottore commercialista - revisore legale*

**CLAUDIO UBINI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**ALBERTO CASTAGNETTI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**RITA MAGGI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**PIAZZA CITTADELLA 6**

**37122 VERONA**

**TELEFONO: 045/597825-8000933**

**TELEFAX: 045/8010330**

**E-MAIL: [info@albertiassociati.com](mailto:info@albertiassociati.com)**

**PEC: [studioalbertiassociati@legalmail.it](mailto:studioalbertiassociati@legalmail.it)**

**[www.albertiassociati.com](http://www.albertiassociati.com)**

**COLLABORATORI:**

**LAURA CORDIOLI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**MARIA TERESA COLOMBARI**

*dottore commercialista - revisione legale*

**MAURO MINGHINI**

*dottore commercialista - revisore legale*

**ANDREA FERLITO**

*dottore commercialista - revisore legale*

Verona, 01 agosto 2023

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

**NOTA INFORMATIVA N. 23/2023**

**Sospensione feriale dei termini processuali e rinvio dei pagamenti di agosto**

**1. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI**

Ricordiamo che il periodo di sospensione feriale dei termini processuali è stabilito dal **1° agosto al 31 agosto**.

Tale previsione esplica effetti anche in merito al contenzioso tributario. Infatti, la sospensione interessa:

- i termini relativi alle procedure di accertamento con adesione;
- i termini per la notifica del ricorso/reclamo all'avviso di accertamento, per il deposito in segreteria;
- la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, nonché del resistente/appellato;
- l'appello alle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie;
- il deposito di documenti e memorie illustrative relativamente alle udienze;
- la riassunzione in rinvio.

La sospensione si applica, inoltre, ai pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti esecutivi.

Risultano altresì sospesi i termini per alcuni pagamenti, in particolare sono sospesi **dal 1° agosto al 4 settembre** di ogni anno i pagamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis DPR n. 600/73 e art. 54-bis DPR n. 633/72), dei controlli formali (art.

36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre si applica, ex art. 37 co. 11-bis DL 223/2006, anche ai termini di trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate (ad esclusione di quelli richiesti durante ispezioni e verifiche).

Si precisa che non risultano sospesi:

- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
- i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, decorso il quale, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73, è possibile l'avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Studio*  
*Alberti Ubini Castagnetti Maggi*